



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Il Dirigente

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche/integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” ed in particolare l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n.124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, relativa alle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n.112, relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.88 del 16 Maggio 2024 relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.27 del 16 febbraio 2026 relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

VISTE le istanze prodotte dai candidati in modalità telematica sul portale unico del reclutamento;

VISTI i controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle istanze prodotte dai candidati aspiranti alle GPS;

VISTO l’art.8, comma 1, dell’O.M.27/2026 secondo cui tutti i candidati sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati da A/1 ad A/10 e che in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, si procede alla rettifica del punteggio od all’esclusione dalla graduatoria;

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito AOODGPER 17710 del 08/07/2026 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, commi da 5 a 12, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 e degli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n.27

CONSIDERATO il potere di autotutela al quale l’amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di valutazione commessi dalle istituzioni scolastiche durante le operazioni di convalida dei titoli;

CONSIDERATO che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l’esclusione di quei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali e/o di punteggi non spettanti;

TENUTO CONTO che i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

FATTA SALVA la possibilità di agire in autotutela per il ripristino di ogni situazione giuridicamente rilevante connessa agli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di PESCARA;
VISTO il dispositivo n. 27253 del 26/08/2026 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze GPS per l'Ambito Territoriale di PESCARA posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° grado, della scuola secondaria di II° grado e del personale educativo per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;
VISTA la richiesta del candidato Cantò Umberto, pervenuta il 2 settembre 2026, finalizzata ad ottenere una variazione del proprio punteggio in GPS in applicazione dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio prot.n.3769 dell'11/08/2026;
ATTESA la necessità di applicare cautelativamente l'Ordinanza TAR Lazio prot.n. 3769 dell'11/08/2026 in favore del richiedente Umberto Cantò, con riserva di ripristinare il punteggio precedente in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito;

DISPONE

Art.1) Il punteggio dell'aspirante Cantò Umberto, nato il 29/03/1975 a Chieti (Ch), in applicazione dell'Ordinanza Cautelare del Tar Lazio prot.n. 3769 dell'11/08/2026 viene ridefinito come di seguito riportato:

CLASSE DI CONCORSO	FASCIA	PUNTEGGIO INIZIALE	PUNTEGGIO MAGGIORATO PER ORDINANZA TAR
AM48	PRIMA	96,5	108,5
AS48	PRIMA	96,5	108,5
B016	PRIMA	88	100

Art.2) Il punteggio di cui al precedente punto 1) viene attribuito “con riserva” nelle more della definizione del giudizio di merito e l'Amministrazione procederà a riassegnare il punteggio precedente nell'ipotesi di esito sfavorevole del giudizio per la ricorrente.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio
www.istruzioneechietipescara.it.

Il Dirigente
Leonardo Iacobucci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*